



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE N. 7: TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO: Tributi e Sistemi Informativi

N. PROPOSTA : **422**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **TERNAVASIO STEFANO**

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 28/10/2020

OGGETTO: **AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI DELL'ENTE E SANZIONI CIG: 8238320CB8 - PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/90 E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 c. 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della L. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 Trasparenza);
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) vigente del Comune di Buttigliera Alta
- il Codice di comportamento adottato con delibera n. 170 del 17/12/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Richiamate:

- la propria determinazione n.113 del 06.03.2020 con la quale si era provveduto a:
 1. approvare la bozza di avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio in concessione del servizio per la riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali dell’ente e sanzioni per violazioni amministrative del Comune di Buttigliera Alta.
 2. disporre che il predetto avviso fosse pubblicato per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data del 06.03.2020 e pertanto fino al 21.03.2020, sul sito istituzionale del Comune di Buttigliera Alta, nella sezione Bandi di gara, determinando altresì che entro il termine di scadenza del periodo di pubblicazione chiunque in possesso dei requisiti richiesti potesse presentare la propria disponibilità a partecipare alla procedura.
- la propria determinazione n.353 del 09.10.2020 con la quale si era provveduto a:
 1. avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento triennale del “Servizio triennale di riscossione coattiva dei tributi comunali e sanzioni amministrative e di tutte le entrate patrimoniali del Comune di Buttigliera Alta”, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, come da documentazione tecnica predisposta avvalendosi della piattaforma denominata “Appalti&Contratti” fornita dalla ditta Maggioli S.p.a. e con consultazione degli operatori economici che hanno riposto all’avviso esplorativo per l’ottenimento delle manifestazioni di interesse di cui al punto precedente.
 2. dare atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del succitato Codice e l’attribuzione del seguente punteggio:
 - ✓ Offerta tecnica max punti 70
 - ✓ Offerta economica max punti 30
 3. approvare gli atti della procedura allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da:
 - ✓ Lettera di invito;
 - ✓ Capitolato d’oneri;
 - ✓ Disciplinare di Gara e relativi allegati:
 - ALL.1 DGUE
 - ALL 2. dichiara anche il possesso dei requisiti di ordine generale
 - MODELLO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 - MODELLO 2 - Attestazione versamento bollo
 - MODELLO 3- CODICE COMPORTAMENTO

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i..

- MODELLO 4- PATTO INTEGRITA'
- MODELLO 5 – PRIVACY
- MODELLO 6 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- MODELLO 8 - Lista Economica Servizi-forniture

Considerato che:

- ✓ alla procedura di cui all'oggetto sono stati invitati tutti gli operatori economici che hanno risposto all'avviso esplorativo di cui sopra;
- ✓ con note pec del 16 e 21 ottobre 2020 questo servizio ha pubblicato chiarimenti a seguito di istanze presentate dai partecipanti alle procedure;

Precisato che il R.U.P. ha verificato la presenza di incongruenze/imprecisioni, alcune delle quali sostanziali, nel testo dei documenti di gara ed in particolare:

1. Capitolato d'oneri - ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO: nel testo non è precisato che la riscossione coattiva non comprende l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
2. Capitolato d'oneri - ART. 3 "CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO": il primo periodo non rappresenta in maniera chiara la ripartizione delle quote di spettanza del concessionario tra il ed il Comune (indicato erroneamente nell'ultimo periodo del primo periodo Concessionario); si rilevano altresì ulteriori inesattezze nei pestanti periodo del medesimo articolo.
3. Disciplinare di Gara: ART. 13 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC: non si è tenuto conto della legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede l'esclusione dal pagamento del contributo all'ANAC per la procedura di cui all'oggetto;
4. Disciplinare di Gara: ART. 8: GARANZIA PROVVISORIA: non si è tenuto conto del disposto normativo introdotto dall'art. 1 comma 1 ultimo periodo del DL 76/2020 che prevede che il relativo ammontare sia dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del D.lgs 50/2016
5. ha manifestato la volontà di procedere tempestivamente, all'adozione del provvedimento di annullamento parziale d'ufficio, nel rispetto dei principi che regolano l'azione amministrativa e nell'ottica di garantire la massima partecipazione dei concorrenti.

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento parziale in autotutela dell'indizione di gara fondati sul presupposto di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Considerato, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela del bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

Ritenuto quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure negoziate,

1. di addivenire all'annullamento parziale della procedura di gara in esame ed in particolare all'annullamento della determinazione n.353 del 09.10.2020 con la quale veniva, tra l'altro, approvava la documentazione di gara;
2. di rivisitare tutta la documentazione di gara di cui determinazione n.353 del 09.10.2020 precisando che le uniche modifiche apportate si riferiscono al documento "Capitolato d'oneri" mediante integrazione dell'art. 1 "OGGETTO DELL'APPALTO", rivisitazione dell'art. 3 "CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO" e adeguamento alle recenti normative del Capitolato d'oneri agli articoli ART. 13 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (non dovuto) ART. 8: GARANZIA PROVVISORIA (ridotta del 50%), al fine di precisare quanto già espresso nei chiarimenti inviate alle ditte partecipanti alla procedura;
3. di precisare che, ai fini della nuova procedura di gara:

- a. sarà ritenuta valida l'indagine di mercato effettuata con avviso pubblico pubblicato per 15 giorni dal 06.03.2020 e pertanto fino al 21.03.2020, al quale hanno risposto n.° 11 operatori che saranno invitati alla nuova procedura;
- b. saranno ritenute valide le garanzie provvisorie previste dall'articolo 8 del Disciplinare di gara eventualmente già stipulate e riferite alla precedente procedura;

Ricordato che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse attuale;

Dato atto che l'Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ritenuto, in ordine all'annullamento in esame, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con la pubblicazione del bando di gara e non avendo qui ancora individuato un aggiudicatario come da costante giurisprudenza in materia;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa tecnica e finanziaria per le attività di loro competenza;

Visto il Decreto del Sindaco n. 48 in data 24/12/2019 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;

Rilevato che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi e Sistemi informativi idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m. e i., in particolare il comma 2:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Atteso che l'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

Considerato che l'art. 38, comma 4, del Decreto Lgs. 50/2016 prevede quale requisito premiante per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l'ANAC la “disponibilità di tecnologie telematiche nelle procedure di gara”, così come gli artt.40 e 52 del medesimo testo normativo prescrivono l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento, mentre l'utilizzo delle modalità tradizionali viene limitato a pochi casi o comunque deve essere adeguatamente motivato;

Considerato che il Comune di Buttigliera Alta, a seguito di determinazione n.°283 del 05/07/2019, dispone del servizio di hosting condiviso per la piattaforma telematica di “Eprocurement” denominata “Appalti&Contratti” fornita dalla ditta Maggioli S.p.a.;

Considerato che questo Ente intende quindi procedere con l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 c.2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, con individuazione degli operatori ed avvalendosi della summenzionata piattaforma con

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i..

consultazione degli operatori economici che hanno riposto all'avviso esplorativo per l'ottenimento delle manifestazioni di interesse;

Ritenuto inoltre che per la procedura in questione e in specifico per l'invito degli operatori ricorrano le condizioni previste dall'art.3.7 delle Linee Guida n.4 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1 marzo 2018, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale in via di conclusione (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto;

Dato atto che questo Servizio, come già sopra descritto, ha rivisto la documentazione di gara approvata con determinazione n.° 86 del 14.12.2020 e costituita dalla lettera d'invito, disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, del Progetto di Servizio e dei relativi allegati dai quali si evince:

- i criteri di aggiudicazione;
- che il costo dell'appalto triennale ammonta complessivamente ad € 72.000,00 IVA esclusa;
- che il servizio, allo scadere dei 3 anni, può essere rinnovato per ulteriori 3 anni alle medesime condizioni indicate nel Capitolato d'Appalto;

Dato inoltre atto che:

- l'elenco delle ditte invitate è omissivo nella presente determinazione e nella pubblicazione della documentazione di gara;
- la pubblicazione dell'elenco delle ditte invitate avverrà solo a procedura esperita, in modo da garantire la miglior concorrenza;
- la valutazione dell'offerta verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) bis del succitato Codice;
- il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio;
- il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul portale della Pubblica Amministrazione;
- la spesa per l'espletamento del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi propri di bilancio;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 e 73 del 19/12/2019;

Di confermare l'esigibilità della spesa prevista dalla determinazione n.° 353 del 09/10/2020 di seguito riassunta

- € 10.000,00 IVA esclusa corrispondenti a € 12.200,00 IVA inclusa nel 2020
- € 24.000,00 IVA esclusa corrispondenti a € 29.280,00 IVA inclusa nel 2021
- € 24.000,00 IVA esclusa corrispondenti a € 29.280,00 IVA inclusa nel 2022
- € 14.000,00 IVA esclusa corrispondenti a € 17.080,00 IVA inclusa nel 2023

Vista la Delibera dell'ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" riportante la tabella della contribuzione da versare a favore dell'autorità a carico della Stazione Appaltante e degli operatori economici;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n.12/2000 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011;
- l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- La deliberazione della giunta comunale n. 2 del 08.01.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019-2021 parte finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa richiamata a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che vengono qui integralmente richiamate, anche se non materialmente riportate, all'annullamento parziale in sede di autotutela ex art. 21- nonies L. 241/1990 e s.m.i., della Determinazione n.° 353 del 09.10.2020 di indizione del procedimento di gara contenente la documentazione di gara (lettera d'invito, capitolato d'oneri, disciplinare di gara e dei relativi allegati);
2. Di dare atto che le eventuali offerte pervenute prima del termine di scadenza fissato nel Bando di gara previsto al 10.11.2020 saranno custodite sulla piattaforma telematica certificata di "Eprocurement" denominata "Appalti&Contratti" fornita dalla ditta Maggioli S.p.a. a cui questo ente non farà accesso rimanendo pertanto le stesse segrete;
3. Di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
4. Di disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai concorrenti mediante PEC e le relative pubblicazioni previste dalle norme di Legge;
5. Di confermare che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del succitato Codice e l'attribuzione del seguente punteggio:
 - Offerta tecnica max punti 70
 - Offerta economica max punti 30
6. Di approvare gli atti della procedura allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da:
 - ✓ Lettera di invito;
 - ✓ Capitolato d'oneri
 - ✓ Disciplinare di Gara e relativi allegati:
 - ALL.1 DGUE
 - ALL 2. dichiara anche il possesso dei requisiti di ordine generale
 - MODELLO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 - MODELLO 2 - Attestazione versamento bollo
 - MODELLO 3 - CODICE COMPORTAMENTO

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

- MODELLO 4 - PATTO INTEGRITA'
- MODELLO 5 – PRIVACY
- MODELLO 6 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

7. Di precisare che:

- ✓ saranno ritenute valide le garanzie provvisorie previste dall'articolo 8 del Disciplinare di gara eventualmente già stipulate e riferite alla precedente procedura;

8. Di dare atto che:

- l'elenco delle ditte invitate è omissso nella presente determinazione e nella pubblicazione della documentazione di gara;
- la pubblicazione dell'elenco delle ditte invitate avverrà solo a procedura esperita, in modo da garantire la miglior concorrenza;
- la valutazione dell'offerta verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) bis del succitato Codice;
- il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio;
- il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul portale della Pubblica Amministrazione;
- la spesa per l'espletamento del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi propri di bilancio;

9. Di dare atto che l'importo annuo posto a base di gara è pari a lordi **€ 72.000,00 IVA esclusa** corrispondenti a complessivi **€ 87.840,00 IVA inclusa**;

10. Di confermare gli impegni, oltre che la relativa esigibilità, assunti precedentemente con determinazione n.° 86 del 14.12.2020 per la complessiva somma di **€ 89.280,00** (incentivi tecnici al personale compresi per € 1.440,00) ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, precisando che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio si provvederà ad apportare le opportune modifiche;

11. Ritenuto opportuno altresì, visto il regolamento comunale per gli incentivi delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti approvato con Delibera di Giunta 156 del 06.11.2018 accantonare ad apposito fondo la quota dell'incentivo per funzioni tecniche riferita al summenzionato affidamento pari al 2% dell'importo dei servizi corrispondente a complessivi € 1.440,00 per il triennio 2020-2022;

12. Di confermare l'esigibilità della spesa prevista dalla determinazione n.° 353 del 09/10/2020 di seguito riassunta:

- € 12.400,00 di cui € 200,00 di incentivo per le funzioni tecniche, entro il 31/12/2020
- € 29.760,00 di cui € 480,00 di incentivo per le funzioni tecniche, entro il 31/12/2021
- € 29.760,00 di cui € 480,00 di incentivo per le funzioni tecniche, entro il 31/12/2022
- € 17.360,00 di cui € 280,00 di incentivo per le funzioni tecniche, entro il 31/12/2023

13. Di precisare che per quanto concerne il periodo presunto 1° gennaio 2023 – 30 luglio 2023, si provvederà ad effettuare specifica prenotazione di impegno sui relativi Bilanci di competenza con apposito atto per l'importo complessivo di € 17.360,00 di cui € 280,00 di incentivo per le funzioni tecniche;

14. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente servizio sarà **CIG ZB0252DFC3**

15. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto rag. Romeo Trapanese responsabile del Servizio Tributi e Sistemi Informativi.

16. Di ottemperare:

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che le liquidazioni degli importi spettanti venga effettuata sui conti correnti dedicati, che saranno formalmente comunicati dai beneficiari;
- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

17. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;

18. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Trapanese Rag. Romeo

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trapanese rag. Romeo

- Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, a norma dell'art.153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e che è stato assunto il relativo impegno*
- Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trapanese rag. Romeo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal **28/10/2020**

L'adozione della presente determinazione viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 28/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Trapanese Rag. Romeo
